



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

Il giorno 16 gennaio 2019 alle ore 12.13 sono comparsi

Per [REDACTED] avv. Francesco FRANCESCHI

Per MPS l'avv. Enrico NERI

È presente ai fini della p.f. il dott. [REDACTED]

Si procede a discussione orale ex art., 281 sexies c.p.c.

Le part si richiamano agli scritti ed alle conclusioni.

Il giudice si riserva.

A scioglimento della riserva alle ore 15:00 il giudice dà lettura della seguente sentenza.

[REDACTED], in data 25.7.2006, con atto a rogito del notaio Mario Scattoni (rep. n. 38169), stipulavano con Banca Monte dei Paschi di Siena un contratto di mutuo fondiario dell'importo complessivo di 178.000,00 euro, per 360 mensilità (30 anni).

Il contratto prevedeva un TAN pari al 3,576% *“salvo il diverso interesse che, successivamente, per tutta la durata dell'ammortamento, risulterà in dipendenza di quanto di seguito pattuito all'art. 4”*, che fissa i criteri per la relativa determinazione. Il tasso di mora veniva, invece, stabilito dalle parti *“maggiorando di tre punti il tasso convenzionale come sopra pattuito”*.

Nel corso dell'esecuzione del rapporto di mutuo, [REDACTED] commissionavano una consulenza tecnico-contabile al fine di verificare la legittimità delle condizioni contrattuali praticate dalla banca, i cui esiti li inducevano a convenire in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena.



Con l'atto di citazione, notificato a mezzo PEC il 28.4.2017, gli odierni attori chiedevano l'accertamento dell'usurarietà del tasso moratorio applicato dall'istituto di credito convenuto e, più in generale, la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi a qualunque titolo pattuiti ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c. Per l'effetto gli attori chiedevano di condannare la banca alla restituzione di 50.603,86 euro, quali somme indebitamente percepite in applicazione delle predette clausole.

Si costituiva in giudizio Banca Monte dei Paschi di Siena, che, premessa la tardività della costituzione in giudizio di parte attrice nonché la nullità della procura alle liti, contestava la dedotta usurarietà dei tassi, con particolare riferimento a quello moratorio.

Assegnati i termini di legge, gli odierni attori, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c, formulavano richiesta al giudice di disporre consulenza d'ufficio tecnico-contabile, alla quale si opponeva la convenuta, stante la ritenuta natura meramente esplorativa dello strumento invocato.

All'udienza del 27.9.2018 il giudice, riservatosi, fissava per la data odierna l'udienza di p.c. con ordinanza che integralmente si richiama.

In via preliminare, ritiene questo giudice che le eccezioni sollevate dalla banca convenuta in ordine alla tardività della costituzione in giudizio degli odierni attori (in ragione della ritenuta iscrizione a ruolo della causa oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c.) e alla nullità della procura alle liti (riferita all'azione nei confronti di un soggetto diverso dalla convenuta nel presente giudizio) non debbano trovare accoglimento. Ciò in ragione della documentazione versata in atti dalla parte attrice - alla cui produzione si era impegnata all'udienza dell'11.10.2017 - con le memorie n. 1 (a cui è allegato "mandato con ratifica") e n. 2 (a cui è allegata "prova deposito iscrizione 08.05.2017) ex art. 183, co. 6, c.p.c.

Tanto premesso la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

La dedotta usurarietà dei tassi deve ritenersi infondata alla luce di quanto riportato dalla stessa CTP allegata all'atto di citazione. Invero, alla luce delle deduzioni delle parti attrici e della CTP, sia il tasso di interesse nominale annuo (TAN, pari al 3,576%), sia il tasso di mora (pari al 6,576%) risultano inferiori al tasso soglia di riferimento (pari al 7,95%).



Sicché, è proprio quanto affermato dalla stessa parte attrice a mezzo della CTP che consente di escludere l'usurarietà della pattuizione e, al contempo, di ritenere del tutto superflua la nomina di un CTU, alla luce degli esiti della perizia di parte che si presume siano ritenuti corretti ed attendibili da parte attrice.

D'altronde, sono da ritenersi infondate ulteriori argomentazioni che fondano la pretesa usurarietà della pattuizione contrattuale sulla sommatoria tra interessi moratori e commissione di estinzione anticipata del mutuo. In disparte il carattere eventuale dell'operatività di detta commissione, di cui non emerge l'applicazione nel caso di specie, questo giudice ritiene che la sopracitata sommatoria debba comunque essere esclusa in astratto, stante la differente funzione sottesa al tasso di interesse moratorio e alla commissione di estinzione anticipata. Difatti, poiché quest'ultima è volta ad indennizzare la banca del mancato conseguimento degli interessi corrispettivi sul capitale residuo, in ragione della anticipata estinzione del mutuo. Sicché detta commissione non può trovare applicazione agli eventuali ratei che dovessero risultare non corrisposti al momento dell'estinzione del rapporto, per i quali maturerebbero unicamente gli interessi moratori.

Le valutazioni sopra espresse giustificano anche il mancato accoglimento della richiesta di parte attrice di disporre una CTU che, nel caso di specie, appare assumere una connotazione meramente esplorativa, la causa potendo essere evidentemente decisa sulla base delle produzioni documentali delle parti - in particolare, come già evidenziato, alla luce della CTP - e sulla base di valutazioni di carattere giuridico e non tecnico.

Devono essere dichiarate inammissibili in quanto costituenti *mutatio libelli* le ulteriori domande - concernenti l'indeterminatezza del tasso contrattualmente convenuto, la violazione del principio dell'equivalenza dei tassi, la violazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale, l'omessa indicazione del TAE, nonché la richiesta formulata in via subordinata - avanzate con la memoria n. 1 ex art. 183, co. 6, c.p.c. in quanto "nuove". Le stesse, infatti, non appaiono, fondate su *causa petendi* diversa da quella originaria sottesa alla domanda introduttiva, limitata alla nullità della pattuizione dei tassi per violazione delle norme antiusura.



Né vale invocare la CTP allegata all'atto di citazione, contenente spunti sulle questioni successivamente valorizzate nella prima memoria ex art. 183 Vi c.p.c., in quanto tali spunti non hanno trovato più ampia argomentazione sotto il profilo giuridico nei motivi di diritto dell'atto di citazione e nelle relative conclusioni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55/2014, con una diminuzione pari a circa il 50 per cento per la fase istruttoria, in considerazione della limitata attività svolta.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 33255 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, così provvede:

- rigetta la domanda di [REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED]
- condanna parte attrice a rifondere alla banca convenuta le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 6.000,00 per compensi professionali (di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase istruttoria ed euro 2.700,00 per la fase decisoria), oltre al rimborso delle spese nella misura del 15 per cento del compenso, IVA e CPA come per legge.

Andrea Postiglione

